SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2789)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, BOCCASSI e DI PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1968

Corresponsione di un assegno straordinario ai titolari di pensione del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

Onorevoli Senatori. — Mentre sta per scadere la presente legislatura e, contrariamente alle assicurazioni più volte date dal competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non è stato definitivamente elaborato nè presentato all'approvazione del Parlamento il disegno di legge per la perequazione delle pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, riteniamo di assoluta e improrogabile urgenza la concessione di un assegno straordinario che valga a compensare, sia pure in piccola parte, le aspettative più volte deluse dei pensionati del Fondo medesimo.

Da quando è entrata in vigore la legge 28 luglio 1961, n. 830, cioè dalla legislatura precedente a quella che sta per chiudersi, nessun altro provvedimento è stato approvato a favore di questa categoria di pensionati. Con la citata legge era stata disposta la rivalutazione delle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1955 ed era stata inoltre dettata una nuova disciplina delle pensioni decorrenti dal 1º gennaio 1961. Da allora si è fortemente accentuata la sperequazione tra vecchie e nuove pensioni, in

relazione ai mutamenti retributivi; mentre i nuovi pensionati hanno ottenuto un trattamento commisurato, secondo le disposizioni di legge, all'ultima retribuzione, i vecchi hanno conservato un trattamento sempre ancorato alla retribuzione percepita all'atto del collocamento a riposo.

Già prima della legge n. 830 del 1961 si era provveduto a perequare le differenze tra vecchie e nuove pensioni, con periodici provvedimenti di rivalutazione. Come si è detto, dal 1961 invece nulla è stato fatto in tal senso e la presente legislatura sta per chiudersi con un ulteriore rinvio del riordinamento del Fondo anche in relazione alle riforme concernenti la normativa di alcuni istituti.

Il disegno di legge, pertanto, che si propone all'immediata approvazione del Parlamento ha lo scopo di riconoscere in via del tutto provvisoria, e sia pure in misura inadeguata, un assegno straordinario graduato in tre diverse misure secondo la data del collocamento a riposo, in rapporto alle esigenze di una perequazione la quale deve appunto essere proporzionata alle misure dei trattamenti in atto. LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai titolari del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è corrisposto un assegno straordinario in misura pari:

- a) a una mensilità e mezzo della pensione per coloro che sono stati collocati a riposo entro il dicembre 1954;
- b) a una mensilità della pensione per coloro che sono stati collocati a riposo a partire dal 1° gennaio 1955 e non oltre il dicembre 1960;
- c) a mezza mensilità della pensione per coloro che sono stati collocati a riposo a partire dal 1º gennaio 1961 al 31 dicembre 1964.

Art. 2.

L'onere dell'assegno di cui al precedente articolo è ad integrale carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.